

Le novità del Regolamento nel settore dei lavori pubblici



ANIEM
Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere

ENTRATA IN VIGORE

Il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, ovvero il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 270 della Gazzetta Ufficiale n. 288, Serie Generale, del 10 dicembre 2010.

Il nuovo Regolamento, entrerà in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione (ossia il 9 giugno 2011), e sostituirà integralmente sia il precedente Regolamento, D.P.R. n. 554/1999, sia il D.P.R. n. 34/2000, relativo alla qualificazione delle imprese e il CGA DM 145/00.

ARTT. 73 e 74

Le disposizioni di cui agli articoli 73 (relative alle sanzioni nei confronti delle SOA) e 74 (concernenti le sanzioni per violazione da parte delle imprese degli obblighi relativi alle richieste di informazioni formulate dall'Autorità nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione) sono entrate in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del Regolamento (ossia il 26 dicembre p.v.).

STRUTTURA

Il testo si compone di **359** articoli suddivisi nell'ambito di 7 parti. In particolare:

la parte I è dedicata alle disposizioni comuni;

la parte II che è quella più consistente disciplina i contratti pubblici di lavori nei settori ordinari;

la parte III tratta dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari;

la parte IV disciplina i contratti pubblici di forniture nei settori ordinari e tutti gli altri contratti di servizi nei settori ordinari;

La parte V disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali;

la parte VI disciplina i contratti che si eseguono all'estero;

la parte VII reca le disposizioni transitorie e le abrogazioni.

SINTESI OPERATIVITA' DELLE NUOVE NORME

1/7

ARTICOLI	CONTENUTO	OPERATIVITA'
9-13	Organi del procedimento e programmazione	Applicazione immediata anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento (8/6/2011)
14-43	Contenuto livelli di progettazione	Applicazione alle progettazioni i cui bandi o avvisi siano pubblicati ovvero i cui inviti siano stati inviati dalla data di entrata in vigore del regolamento (8/6/2011)
105-128 137-146	Sistema di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte, garanzie, contratto	Applicazione alle opere per le quali il progetto da porre a base di gara sia approvato dalla data di entrata in vigore del regolamento (8/6/2011)

SINTESI OPERATIVITA' DELLE NUOVE NORME

2/7

ARTICOLI	CONTENUTO	OPERATIVITA'
129-136	Sistemi di garanzia globale	Applicazione ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano pubblicati o – nel caso in cui non vi sia avviso o bando – i cui inviti siano stati inviati a decorrere dalla data dell' <u>8/6/2012</u>
147-238	Esecuzione lavori, contabilità lavori, collaudo	Applicazione ai contratti stipulati dall' <u>8/6/2011</u>
239-251	Beni del patrimonio culturale	Applicazione ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano pubblicati o – nel caso in cui non vi sia avviso o bando – i cui inviti siano inviati dopo la data di entrata in vigore del regolamento (<u>8/6/2011</u>)

SINTESI OPERATIVITA' DELLE NUOVE NORME

3/7

ARTICOLI	CONTENUTO	OPERATIVITA'
252-270	Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari	Applicazione ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano pubblicati o – nel caso in cui non vi sia avviso o bando – i cui inviti siano stati inviati a decorrere dalla data dell'8/6/2011
271-342	Contratti relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari	Applicazione ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano pubblicati o – nel caso in cui non vi sia avviso o bando – i cui inviti siano stati inviati a decorrere dalla data dell'8/6/2011
343-356	Contratti eseguiti all'estero	Applicazione ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano pubblicati o – nel caso in cui non vi sia avviso o bando – i cui inviti siano stati inviati a decorrere dalla data dell'8/6/2011

SINTESI OPERATIVITA' DELLE NUOVE NORME

4/7

ARTICOLI	CONTENUTO	OPERATIVITA'
-	Attestazioni SOA	Valide fino alla loro naturale scadenza
-	Attestazioni Soa relative alle ctg OG10, OG11, OS7, OS8, OS18, OS20, OS21	Attestazione valide fino al 181° giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, ossia fino <u>all'8/12/2011</u>
-	Certificati di esecuzione lavori	<p>Per i certificati emessi <u>fino al 7/12/2011</u> relativi alle ctg OG10, OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20, OS21: riemissione su richiesta dell'impresa interessata o della SOA, secondo i nuovi allegati e in base alle nuove ctg.</p> <p>Per i certificati emessi <u>dopo il 7/12/2011</u> relativi alle ctg OG10, OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20, OS21: emissione secondo i nuovi allegati ed in base alle nuove ctg</p>

SINTESI OPERATIVITA' DELLE NUOVE NORME

5/7

ARTICOLI	CONTENUTO	OPERATIVITA'
-	Attestazioni SOA relative alle ctg OG10, OG11, OS2A-OS2B, OS7, OS8, O12-A, O12-B, OS18-A, OS18-B, OS20-A, OS20-B, OS21, OS35, di cui all'allegato A del Regolamento	Utilizzabilità delle nuove attestazioni, ai fini della partecipazione alle gare, a partire <u>dall'8/12/2012</u>
47 comm2 e 3	Verifica del progetto attraverso le strutture tecniche delle stazioni appaltanti	<p>Per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro ammessa fino al 180 giorno dall'entrata in vigore del decreto del MIT sulle procedure di accreditamento degli organismi ispettivi.</p> <p>Fino all'8/6/2014 gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno</p>
64 comma 2	Capitale sociale minimo e patrimonio netto SOA, nonché obbligo di certificazione del bilancio	Obbligo di adeguamento entro il 7/12/2011

SINTESI OPERATIVITA' DELLE NUOVE NORME

6/7

ARTICOLI	CONTENUTO	OPERATIVITA'
66 comma 1	Divieto di partecipazione azionaria nella SOA degli organismi di certificazione	Obbligo di adeguamento entro il 7/12/2011
73-74	Sanzioni in materia di qualificazione per imprese e SOA	Applicazione dal 25/12/2010
87 comma 2	Incarico di D.T.	Coloro che alla data di entrata in vigore del Dpr 34/2000 svolgevano la funzione di D.T. presso un'impresa, possono conservare tale incarico presso la medesima impresa anche se non in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 87 comma 2 del regolamento

SINTESI OPERATIVITA' DELLE NUOVE NORME

7/7

ARTICOLI	CONTENUTO	OPERATIVITA'
88 e 104	Avvalimento	Ai fini della predisposizione dei bandi e degli avvisi la qualificazione SOA e la qualificazione a contraente generale mediante avvalimento si applicano a decorrere dall'8/12/2011
89	Informazioni che devono essere riportate nel certificato SOA	Individuazione da parte dell'AVCP entro il 7/12/2011
248 comma 5	Lavori relativi ai beni culturali	Per i lavori di cui alle <u>ctg OS2A e OS2B</u> , per classifiche inferiori alla terza, fino all'emanazione di appositi decreti ai sensi del codice beni culturali, <u>la D.T. può essere affidata anche a soggetti dotati di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo inferiore a 5 anni</u>

AMBITO DI APPLICAZIONE

1/3

Il regolamento, in quanto recante la disciplina esecutiva e attuativa della materia dei contratti pubblici, si applica **integralmente** alle amministrazioni e agli enti statali (comma 2 art. 1).

Le Regioni a Statuto ordinario e le altre amministrazioni sono tenuti ad applicare le norme del Regolamento che rientrano nell'ambito della **legislazione esclusiva dello Stato** (art. 4 comma 3 codice appalti: qualificazione e selezione dei concorrenti , procedure di affidamento ad esclusione dei profili di organizzazione amministrativa, criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza dell'AVCP, attività di progettazione e ai piani di sicurezza, stipulazione ed esecuzione dei contratti compresa la direzione dell'esecuzione, direzione lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative, contenzioso, tutela dei beni culturali, contratti del settore della difesa, contratti secretati relativi ai lavori, servizi e forniture).

AMBITO DI APPLICAZIONE

2/3

In buona sostanza alle Regioni è applicabile la grande maggioranza delle disposizioni contenute nel regolamento ad eccezione di quelle riconducibili al profilo dell'organizzazione amministrativa (comma 3 art.2):

Nello specifico:

- ☀ quelle relative agli organi del procedimento e alla programmazione;
- ☀ quelle relative alla nomina dei membri della commissione giudicatrice nel caso di ricorso al criterio dell'o.e.v. e della commissione chiamata a valutare la congruità delle offerte sospette di anomalia;
- ☀ quelle relative alla nomina e alle funzioni del RUP relativamente all'affidamento dei servizi di ingegneria;

AMBITO DI APPLICAZIONE

3/3

- ☀ quelle relative alla programmazione e agli organi del procedimento relativamente ai contratti da affidare nell'ambito dei settori speciali;
- ☀ quelle relative alla programmazione dei contratti relativi alla cooperazione all'estero;

In ogni caso le norme elencate trovano applicazione anche alle Regioni in via transitoria, cioè fino a quando le medesime non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice contratti.

Anche le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute al rispetto delle norme contenute nel regolamento limitatamente a quelle che rientrano nella legislazione esclusiva dello Stato.

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Parte I – Titolo II

ART. 4 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore (ex art. 7 DM 145/00)

ART. 5 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore (ex art. 13 DM 145/00)

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Parte I – Titolo II

ART. 6 – Documento unico regolarità contributiva

- per la verifica dell'autodichiarazione relativa alla regolarità contributiva in sede di gara;
- per l'aggiudicazione del contratto;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento dei Sal;
- per il certificato di collaudo finale;
- per il certificato di regolare esecuzione;
- per il certificato di verifica di conformità;
- per l'attestazione di regolare esecuzione;
- per il pagamento del saldo finale;
- per il rilascio dell'attestazione SOA;
- per il rilascio dell'attestazione di qualificazione dei contraenti generali

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 61 comma 4 – Categorie e classifiche

I	fino	ad euro 258.00
II	fino	ad euro 516.00
III	fino	ad euro 1.033.000
<i>III bis</i>	<i>fino</i>	<i>ad euro 1.500.000</i>
IV	fino	ad euro 2.582.000
<i>IV bis</i>	<i>fino</i>	<i>ad euro 3.500.000</i>
V	fino	ad euro 5.165.000
VI	fino	ad euro 10.329.000
VII	fino	ad euro 15.494.000
VIII	oltre	euro 15.494.000

Qualificazione dei lavori di importo superiore a
20.658.000 euro (Art. 61, comma 6)

È ridotto (da 3 a 2,5 volte l'importo a base di gara)
l'ammontare della cifra d'affari necessaria per
partecipare a gare di importo superiore a 20.658.000
euro.

Tariffe relative ai consorzi stabili e alle imprese (Art. 70, comma 4)

Viene prevista un'agevolazione per la qualificazione dei **consorzi stabili**, nel senso che il corrispettivo spettante alle SOA per il rilascio della relativa attestazione è ridotto del **50%** rispetto alla tariffa applicata alle imprese singole; per le **imprese qualificate fino alla II** classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del **20%**.

Requisiti di ordine speciale OG11 - (art. 79 commi 16 e 21)

1/4

Per quanto concerne la qualificazione nella categoria **OG11**, viene stabilito che l'impresa debba dimostrare di possedere, per la categoria di opere specializzate **OS3**, almeno il **40%** dei requisiti di ordine speciale previsti in rapporto alla classifica richiesta, mentre, per le categorie **OS28** e **OS30**, almeno il **70%** degli stessi.

Si stabilisce poi, che l'impresa qualificata nella **OG11** è abilitata ad eseguire lavori anche nelle categorie **OS3**, **OS28** e **OS30**, per la classifica corrispondente a quella posseduta; inoltre, viene precisato che i **certificati di esecuzione di lavori** relativi alla categoria **OG11** indicano oltre all'importo complessivo riferito alla **OG11**, anche gli importi riferiti alle singole categorie specializzate e che possono essere **utilizzati unicamente per la qualificazione in tale categoria**.

Requisiti di ordine speciale OG11

2/4

L'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Tale previsione recepisce le indicazioni della giurisprudenza prevalente, che ha ritenuto possibile l'esecuzione delle lavorazioni relative agli impianti, singolarmente considerati dalle categorie OS3, OS28 e OS30, da parte di imprese qualificate nella OG11.

In riferimento ai bandi, viene precisato che la categoria OG11 possa essere individuata nella fase di **progettazione - nonché richiesta in un bando di gara** - solo qualora sia presente un insieme di lavorazioni riferibili alle tre categorie specializzate della **OS3, OS28 e OS30**; ed inoltre, l'importo di ciascuna di tali categorie sia almeno pari ad una percentuale dell'ammontare totale delle lavorazioni attinenti alla OG11 così ripartita:

cat. OS 3: 10% - cat. OS 28: 25% - cat. OS 30: 25%

Requisiti di ordine speciale OG11

3/4

Infine, relativamente alla categoria OG11, occorre richiamare l'attenzione sulla disposizione transitoria di cui all'art. 357, comma 12, secondo cui le attestazioni relative a tale categoria, **rilasciate nella vigenza del D.P.R. n. 34/2000**, cessano di avere validità a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (ossia dall'8/12/11).

La stessa sorte è riservata agli attestati relativi alle categorie OG 10, OS2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21.

Tutte le attestazioni relative alle **rimanenti categorie** conservano, invece, validità fino alla naturale scadenza.

Requisiti di ordine speciale OG11

4/4

Sempre per la categoria OG11, va rilevata anche la nuova declaratoria contenuta nell'allegato A del regolamento secondo cui la categoria si riferisce ad un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, **non eseguibili separatamente**, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS3, OS28 e OS30.

Per quanto riguarda la categoria OS12, viene suddivisa in: OS12-A (barriere stradali di sicurezza) ed OS12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili). Viene eliminato il requisito di qualificazione relativo alla proprietà dello stabilimento di produzione dei beni oggetto di tale categoria, per importi pari o superiori alla III classifica. Con particolare riferimento alla categoria OS12-A viene, chiarito che, in fase di collaudo, per i lavori aggiudicati o subappaltati in tale categoria, le imprese debbano presentare una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio ed installazione degli stessi (comma 17).

Qualificazione OS13, OS18A, OS 18-B e OS 32

Per la qualificazione nelle **categorie OS** per la I classifica di importo, l'impresa dovrà dimostrare, con l'estratto autentico del libro matricola, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato in numero crescente a seconda della classifica di qualificazione (solo se i CCNL prevedono la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato).

Per ottenere la qualificazione nelle categorie **OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32**, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

Si segnala, infine, circa i lavori relativi alle categorie **OG2, OS2-A, OS2-B ed OS25**, che, con apposito decreto ministeriale, previsto dall'art. 201, comma 3, del codice, dovranno essere introdotte forme di verifica semplificata dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane (art. 248, comma 1).

Attestazione per progettare ed eseguire (art. 79 comma 7)

In relazione all'attestazione per progettare ed eseguire, lo staff tecnico di progettazione deve essere composto da soggetti in possesso non solo di laurea o di laurea breve (abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo), ma anche, e questa è la novità, iscritti all'albo professionale, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali non più della metà diplomati, è stabilito in ragione della classifica richiesta, e in numero crescente, da 2 a 6 componenti.

Inoltre, la disposizione, rinviando al successivo art. 92, comma 6, precisa che, per l'esecuzione di appalti di progettazione e costruzione ovvero di concessioni, è necessario che lo staff tecnico dell'impresa possieda i requisiti richiesti per i progettisti; altrimenti l'impresa, pur attestata per progettazione ed esecuzione, deve associare o indicare in sede di offerta un progettista qualificato.

Incremento convenzionale premiante (art. 80)

1/2

La vigente normativa prevede un incremento convenzionale della cifra d'affari e dell'importo dei lavori eseguiti (analoghi e di punta) da attribuire alle imprese aventi determinati requisiti (**patrimonio netto pari al 5% della cifra d'affari media annua dell'ultimo quinquennio** ed altri requisiti tra cui quelli relativi al personale ed attrezzature non inferiori ai minimi stabiliti). La nuova disposizione prevede un incremento ancora maggiore nell'ipotesi in cui l'impresa, sussistendo tutti gli altri requisiti, **abbia un patrimonio netto pari o superiore al 10% della cifra d'affari media annuale dell'ultimo quinquennio**, con la conseguenza di una premialità superiore di circa il 30% in termine di maggiore fatturato figurativo e lavori.

Incremento convenzionale premiante (art. 80)

2/2

Viene, poi, definitivamente chiarito che il beneficio premiale possa applicarsi anche alle ditte individuali ed alle società di persone, che documentino i requisiti di premialità mediante l'esibizione del libro degli inventari o del bilancio di verifica, riclassificato e vidimato da un professionista abilitato (comma 2).

In passato, infatti, tale possibilità non era pacifica, in quanto la norma, letteralmente, si riferiva ai bilanci delle società di capitali.

Infine, viene precisato che l'incremento premiale possa essere utilizzato anche in caso di cessione o conferimento dell'intera azienda (comma 4).

Avvalimento (art. 88)

1/2

La disposizione disciplina le modalità con cui viene applicato l'istituto dell'avvalimento in sede di attestazione SOA.

A tal proposito, si ricorda che la qualificazione SOA mediante avvalimento è possibile solo laddove fra l'impresa ausiliaria e quella ausiliata sussista un rapporto di controllo, ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile; oppure quando entrambe le imprese siano controllate da una stessa impresa.

Su tali presupposti, la norma in commento precisa quanto segue:

- a) l'impresa ausiliaria presenta alla SOA una dichiarazione con la quale assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata, per tutto il periodo di validità dell'attestazione SOA;
- b) l'impresa ausiliata deve possedere, in proprio, i requisiti generali, mentre può dimostrare la presenza di quelli speciali (ovvero quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi) anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria.

Avvalimento (art. 88)

2/2

È, poi, fatto obbligo all'impresa ausiliaria ed a quella ausiliata di comunicare alla SOA ed all'Autorità (entro 15 gg.) l'eventuale venir meno del rapporto di controllo, nonché le circostanze che abbiano fatto cessare la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento; entro i successivi 15 gg., la SOA deve provvedere a revocare l'attestazione dell'impresa ausiliata.

Infine, viene disposto che, per l'attestazione mediante avvalimento, venga utilizzato dalle SOA uno specifico modello predisposto ed approvato dall'Autorità, da cui emerga il ricorso all'avvalimento stesso.

Qualificazione lavori inferiore a 150.000 euro (art. 90)

Circa la qualificazione per i lavori pubblici di importo pari od inferiore a 150.000 euro, con particolare riferimento al requisito relativo ai lavori eseguiti, viene disposto che detti lavori debbano avere natura **analoga** a quelli oggetto dell'appalto cui l'impresa intenda partecipare [comma 1, lett. a)] (il testo dell'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 si manifesta un riferimento generico ai lavori eseguiti inducendo così al dubbio se essi debbono avere o meno natura analoga a quelli oggetto dell'appalto).

Inoltre, la norma dispone che, per tale fascia d'importo, le imprese in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire non siano tenute a comprovare i requisiti con elementi probatori diversi dall'attestazione stessa.

Associazioni temporanee d'impresa (artt. 92 comma 2)

1/5

In materia di associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale, il secondo comma dell'art. 92, modificando la previgente disposizione, chiarisce definitivamente che i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara debbano essere posseduti dalla mandataria – o da una impresa consorziata – e dalla mandante – o da altra impresa consorziata – rispettivamente nella misura minima del 40% (per la mandataria o consorziata) e del 10% (per ciascuna mandante o consorziata) con riferimento **all'importo dei lavori**.

Associazione temporanee d'impresa (artt. 92 comma 2)

2/5

Inoltre, il penultimo capoverso del secondo comma art. 92, dopo aver confermato i requisiti minimi di qualificazione richiesti per la mandataria (40%) e per le mandanti (10%), prevede che i lavori debbano essere eseguiti dalle imprese associate “nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime” sopra dette.

Associazione temporanee d'impresa (artt. 92 comma 7)

3/5

La norma precisa quali sono le modalità di qualificazione nelle gare in cui, ai sensi dell'art. 37, comma 11 del Codice, siano presenti categorie c.d. "superspecializzate", ossia quelle, di cui all'art. 107, comma 2 del Regolamento, per le quali, qualora d'importo superiore al 15%, vige l'obbligo di Ati verticale per almeno il 70% delle stesse laddove il concorrente sia sprovvisto della relativa attestazione di qualificazione.

In particolare, viene precisato che, in tale ipotesi, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie superspecialistiche e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente.

Associazione temporanee d'impresa (artt. 92 comma 7)

4/5

Inoltre, il comma 7 dell'articolo in esame riscrive, innovando rispetto al passato, il regime di qualificazione nelle ipotesi in cui l'importo della categoria superspecialistica sia pari o inferiore a 150.000, e singolarmente superiore al 15% dell'importo totale dell'appalto.

A tale proposito, viene stabilito che il regime di qualificazione per tali categorie è quello fissato dall'art. 90 del Regolamento per i lavori di importo complessivo non superiore a 150.000, per i quali, com'è noto, non viene richiesto il possesso dell'attestazione SOA

Associazione temporanee d'impresa (artt. 93 comma 4)

5/5

Nell'ipotesi in cui le imprese raggruppate decidano di costituire, dopo l'aggiudicazione, una società per l'esecuzione totale o parziale dei lavori, il comma 4 dell'art. 93 del nuovo regolamento, innovando rispetto alla previgente versione della norma, dispone che tutte le imprese riunite debbano far parte della società in esame, **nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.**

Consorti stabili (art.97)

Per quanto concerne la responsabilità dei singoli consorziati di un consorzio stabile nei confronti della stazione appaltante, il nuovo regolamento **elimina il riferimento alla natura sussidiaria della stessa.**

Tale innovazione, allineando la disciplina regolamentare con la disposizione di cui al primo comma dell'art. 36 del Codice dei contratti, chiarisce che l'amministrazione, laddove voglia far valere tale responsabilità, possa agire direttamente nei confronti di tutti i consorziati, **esecutori e non**, in virtù del rapporto di solidarietà che lega gli stessi.

Dichiarazione sopralluogo (art. 106)

La disposizione in esame, rispetto all'art. 71 del regolamento n. 554/1999, contiene alcune rilevanti precisazioni.

In primo luogo, chiarisce che l'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'avvenuta validazione del progetto, in linea perciò con quanto previsto dall'art.55 del medesimo regolamento.

In secondo luogo, con riferimento alla **dichiarazione di sopralluogo** che i concorrenti devono allegare all'offerta, viene chiarito che la stessa può essere rilasciata “**direttamente o con delega a personale dipendente**”.

Categorie di opere generali e specializzate strutture ed impianti di opere generali (art. 107)

1/2

L'articolo 107, comma 2, del regolamento interviene nell'ambito delle categorie di opere cosiddette "superspecializzate". Si tratta di quelle lavorazioni che, in conformità all'articolo 37, comma 11, del codice, se superiori al 15% dell'importo totale dei lavori, possono essere affidate in subappalto soltanto nei limiti del 30%, con il conseguente obbligo di costituire apposito raggruppamento verticale con impresa adeguatamente qualificata per il restante 70%, laddove il concorrente singolo non sia in possesso di idonea qualificazione.

Categorie di opere generali e specializzate strutture ed impianti di opere generali (art. 107)

2/2

Ora, il regolamento modifica l'assetto del sistema previgente (art. 72, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999), prevedendo l'inserimento nel relativo elenco di nuove categorie di lavori, rappresentate da:

OG 11- impianti tecnologici

OS 8 - opere di impermeabilizzazione

OS 12 A - barriere stradali

OS 18 A - componenti strutturali in acciaio

OS 18 B – componenti per facciate continue

OS 25 – scavi archeologici

OS 34 – sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

che vanno ad aggiungersi a quelle già incluse nell'elenco, quali:

Categorie di opere generali e specializzate strutture ed impianti di opere generali (art. 107)

3/3

- OG 12 – opere e impianti di bonifica e protezione ambientale
- OS2 A – superfici decorate di beni culturali immobili e mobili
- OS2 B – beni culturali immobili di interesse archivistico e librario
- OS 3 – impianti idrico-sanitari
- OS4 – impianti elettromeccanici trasportatori
- OS5 – impianti pneumatici e antintrusione
- OS11 – apparecchiature strutturali speciali
- OS13 – strutture prefabbricate in cemento armato
- OS14 – impianti di smaltimento e recupero rifiuti
- OS20 A – rilevamenti topografici
- OS20 B – indagini geognostiche
- OS21 – opere strutturali speciali
- OS22 – impianti di potabilizzazione e depurazione
- OS27 – impianti per la trazione elettrica
- OS28 – impianti termici e di condizionamento
- OS29 – armamento ferroviario
- OS30 – impianti elettrici, telefonici

Dialogo competitivo (artt. 113 e 114)

Le norme regolamentari forniscono una disciplina di dettaglio dell'istituto del dialogo competitivo, di cui all'art. 58 del codice. In particolare, appare opportuna la precisazione contenuta all'art. 113, comma 4, che specifica il livello di progettazione richiesto ai concorrenti alla gara conseguente alla conclusione del dialogo in senso stretto. Tale livello viene individuato nella progettazione preliminare, mentre spetta al soggetto aggiudicatario l'onere della predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva.

In base all'art. 114, qualora il bando o il documento descrittivo preveda il pagamento di un premio per i partecipanti al dialogo, con tale pagamento la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto preliminare presentato.

Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 120, commi 1)

La norma precisa che, nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **i pesi o punteggi attribuiti agli elementi c.d. tecnici** (qualità del progetto, pregio tecnico, caratteristiche estetiche, funzionali e ambientali) **non devono essere complessivamente inferiori al 65%**; conseguentemente **l'elemento prezzo avrà un'incidenza massima del 35%**.

Commissione aggiudicatrice (art. 120, commi 4)

Il comma 4 specifica che l'**accertata carenza in organico di adeguate professionalità**, che autorizza il ricorso a funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, debba essere **attestata** dal RUP sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente e che gli ulteriori casi in cui è possibile **ricorrere a funzionari di altre amministrazioni ovvero a professionisti iscritti in albi o professori universitari** sono i seguenti:

- a) interventi complessi di cui all'art. 3 comma 1 lettera l del regolamento (lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico artistico e conservativo, ecc.);
- b) lavori di importo superiore a 25 milioni di euro con componente impiantistica/architettonica/strutturale non usuale e di particolare rilevanza;
- c) lavori di importo superiore o in caso di affidamento di concessione di lavori, di project financing nonché di affidamento a contraente generale

Offerte anomale (art- 121 comma 1)

La norma stabilisce che, per il calcolo della soglia di anomalia, le offerte aventi il medesimo ribasso devono essere distintamente prese in considerazione, sia ai fini della media aritmetica, sia ai fini dello scarto medio aritmetico.

Inoltre, nella operazione del c.d. taglio delle ali, qualora vi siano più offerte di uguale valore, tali offerte debbono essere accantonate ai fini del calcolo della soglia di anomalia.

ESEMPIO

Offerte ammesse in gara: - 2; - 2; - 3; - 3,5; - 4,8; - 5,5; - 7,5; - 7,5; - 11; - 12; - 13

Offerte da eliminare dal conteggio della soglia di anomalia ($11 \times 0,10 = 1,1$ che arrotondato all'unità superiore = 2. Perciò, minori ribassi da togliere: - 2; - 2; - 3 e maggiori ribassi da togliere: - 12; - 13

Media aritmetica delle restanti offerte: $(- 3,5) + (- 4,8) + (- 5,5) + (- 7,5) + (- 7,5) + (- 11) = - 39,8 : 6 = - 6,6$

Media degli scarti che superano la media aritmetica delle offerte (- 6,6):

$(- 7,5) - (- 6,6) = - 0,9$ - $(- 7,5) - (- 6,6) = - 0,9$ - $(- 10) - (- 6,6) = - 3,4$

$6,2 : 3 = - 2$ **Soglia di anomalia:** $(- 6,6) + (- 2) = - 8,6$ - **Offerte anomale:** - 11; - 12; - 13

Se invece le offerte identiche venissero conteggiate una sola volta, la soglia di anomalia sarebbe pari a - 9,25

Cauzione definitiva (Art. 123 -comma 1)

1/2

La disciplina della cauzione definitiva subisce delle variazioni di modesto rilievo rispetto a quanto disposto nel precedente regolamento.

Viene infatti specificato più adeguatamente che **l'ammontare residuo della cauzione stessa, dopo il progressivo svincolo (residuo 25%), deve permanere fino all'atto dell'emissione del certificato del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione** (ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Codice nel caso di lavori di importo sino ad euro 500.000 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, emesso comunque non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mentre per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione) **o comunque fino ad un massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.**

Cauzione definitiva (Art. 123 –comma)

2/2

Il comma 2 chiarisce la funzione della cauzione definitiva avente una duplice funzionalità: garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno per la stazione appaltante laddove l'entità della cauzione non risulti sufficiente a soddisfare le sue pretese (tale ipotesi si ricollega a eventuali errori nella contabilizzazione - artt. 226 e 227 del Regolamento - ovvero alle decurtazioni e all'applicazione di penali al momento del collaudo).

Polizza per danni da esecuzione (Art. 125 comma 1)

L'articolo 125 prevede che l'appaltatore stipuli una polizza a copertura dei danni eventualmente causati all'opera durante l'esecuzione dei lavori.

Circa l'importo della somma da assicurare, il precedente articolo 103 del D.P.R. n. 554/1999 non dava alcuna indicazione in merito ma prevedeva che l'importo fosse fissato in sede di lex specialis dalla stazione appaltante.

Il nuovo Regolamento ha colmato tale lacuna con la previsione che, in via di massima, **la somma assicurata debba essere corrispondente all'importo a base d'asta** e che laddove la stazione appaltante decida di fissare una somma superiore, debba darne motivazione esplicita.

Polizza indennitaria decennale (Art. 126, commi 1 e 2)

1/2

L'obbligo della stipulazione della polizza di assicurazione indennitaria decennale è previsto per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (art. 129 comma 2 del Codice).

Il nuovo regolamento, non innova rispetto al passato rispetto al limite minimo di indennizzo della polizza stabilendo che non deve essere inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata; mentre introduce delle novità per il limite massimo prevedendo che lo stesso non possa essere superiore al 40% del valore dell'opera realizzata, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla natura dell'opera (prima stabilito in 14 milioni di euro).

Polizza indennitaria decennale (Art. 126, commi 1 e 2)

2/2

Relativamente ai lavori per i quali è obbligatoria la polizza di assicurazione indennitaria decennale (vedi sopra - art. 129 comma 1 Codice), viene confermato l'obbligo per l'esecutore dei lavori di stipulare anche una polizza di responsabilità civile per la durata di dieci anni per danni cagionati a terzi con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Anche in tale caso, il nuovo regolamento modifica però i valori di riferimento, in quanto stabilisce che l'indennizzo oggetto di tale polizza sia pari al 5% del valore dell'opera realizzata, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5 milioni di euro mentre nel D.P.R. n. 554/1999 era stabilito che soltanto il massimale non fosse inferiore a 4 milioni di euro.

Requisiti dei fideiussori (Art. 127, comma 3)

La norma conferma che le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche da soggetti intermediari finanziari, iscritti in un apposito elenco ed autorizzati a rilasciare tali garanzie dal Ministero dell'economia.

Sistema di garanzia globale Artt. 129 – 130 - 131

1/2

Sebbene già previsto dalla Merloni, l'istituto della garanzia globale di esecuzione dei lavori trova per la prima volta concreta attuazione con il nuovo regolamento.

Il sistema di garanzia globale di esecuzione è obbligatorio per gli **appalti integrati (progettazione ed esecuzione) di importo superiore a 75 milioni di euro** e per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e facoltativo, a discrezione dell'amministrazione appaltante (che ove ritenga di avvalersene deve prevedere tale sistema nel bando di gara), per gli appalti di sola esecuzione di importo a base d'asta superiore a 100 milioni di euro. Tale garanzia non è richiesta per le concessioni.

Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione (artt. 130 131)

La garanzia globale ha ad oggetto due obbligazioni da parte del garante:

- ☀ la prima consistente nella cauzione definitiva, secondo la normativa generale che disciplina tale istituto (art. 113 del codice e art. 123 del regolamento); tale cauzione sarà efficace sino alla data **del certificato di collaudo provvisorio o comunque sino a 12 mesi dall'ultimazione dei lavori**, in linea perciò con la disciplina generale della garanzia definitiva.

- ☀ la seconda consistente nell'obbligo di fare subentrare un sostituto nell'esecuzione dei lavori, qualora l'originario esecutore fallisca, incorra in liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, ovvero nei suoi confronti sia pronunciata risoluzione del contratto per inadempimento.

Tale garanzia è efficace fino al certificato di ultimazione dei lavori. Al fine di dare sollecita attuazione alla garanzia di subentro è prescritto che la polizza di garanzia globale **debba indicare i nominativi di almeno due sostituti in possesso dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla gara.**

Attivazione della garanzia definitiva (art. 132)

Quanto alla garanzia definitiva, questa consiste nell'obbligo per il garante di corrispondere al committente nel termine di 15 giorni, a seguito di richiesta scritta, le somme di cui questi (committente) sia creditore nei confronti del contraente (impresa), nei limiti delle somme garantite.

Tale garanzia permane, nei limiti del 10% dell'importo contrattuale, anche laddove sia attivata la garanzia di subentro, a copertura dei crediti che la stazione appaltante vanta nei confronti del contraente originario.

Garanzia e subentro nell'esecuzione (art. 133)

Qualora l'amministrazione richieda l'attivazione della garanzia di subentro, il garante è tenuto a comunicare all'amministrazione stessa, **entro trenta giorni dal ricevimento di tale richiesta**, l'inizio delle attività di cantiere da parte del subentrante.

E' stabilito che, in caso di inadempimento del **primo subentrante**, questi debba essere sostituito dal secondo; in caso di inadempimento anche del **secondo subentrante**, la norma prevede che il garante debba verificare progressivamente la disponibilità a completare i lavori da parte dei **soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara** e, in caso di indisponibilità di questi, individuare **sul mercato un soggetto in possesso dei requisiti previsti dal bando**, che sia disponibile al completamento dell'opera.

Rapporti tra le parti e requisiti del garante e subentrante (art. 134)

Tale disposizione mira a tenere distinti i rapporti tra stazione appaltante e contraente garantito (impresa) rispetto a quelli tra la prima (S.A.) e il garante, precisando che l'assunzione da parte di quest'ultimo di far realizzare l'opera non porta ad una successione nel contratto del contraente né comporta una novazione soggettiva del contratto stesso.

Anzi viene precisato che il garante resta estraneo ai rapporti tra contraente (impresa) e stazione appaltante.

Il rapporto che si configura tra il subentrante e la stazione appaltante ha carattere di piena autonomia rispetto a quello tra contraente (impresa) e quest'ultima.

Limiti di garanzia (art. 135)

Per quanto attiene alla garanzia definitiva, la norma rinvia agli importi ed alle modalità previste dall'art. 113 per la garanzia definitiva ordinaria, con l'ulteriore precisazione che le percentuali indicate dalla norma vanno riferite non soltanto all'importo dei lavori, ma anche a quello relativo alle altre prestazioni richieste al contraente, e perciò al valore complessivo del contratto.

Contratto

allegati al contratto
(art. 137 comma 3)

La norma precisa che, fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, gli altri documenti contrattuali **possono anche non essere materialmente allegati al contratto**, ma devono comunque essere conservati dall'amministrazione e controfirmati dall'appaltatore.

Protocolli di intesa (art. 138, comma 3 lettera b)

Viene introdotta la disposizione secondo cui le stazioni appaltanti possono legittimamente concludere protocolli di intesa con soggetti pubblici con competenze istituzionali in materia di salute, sicurezza, previdenza e ordine pubblico, nonché con le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali .

Anticipazione (art. 140)

La stazione appaltante, (in deroga al generale principio della post-numerazione che trova la propria fonte all'interno dell'art. 1665 ultimo comma c.c. il quale statuisce che il corrispettivo spettante all'appaltatore debba essere pagato alla conclusione dei lavori e una volta che l'opera è accettata dal committente) può effettuare anticipazioni del corrispettivo, il tutto nei limiti stabiliti dalla legge.

Sospensione dei lavori e pagamenti in acconto (art. 141 comma 3)

Nel regolamento previgente (art. 114, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999) era stabilito che, nei casi di sospensione dei lavori **superiori a 90 giorni**, la stazione appaltante dovesse disporre il pagamento di un SAL, anche se al momento della sospensione non era stato raggiunto l'importo prescritto per la sua emissione.

L'articolo 141, comma 3, del nuovo regolamento assai opportunamente riduce tale termine **da 90 a 45 giorni**, per l'evidente finalità di evitare che l'appaltatore resti esposto ad un ingiustificato ritardo nel pagamento di lavori realizzati, ancorché questi all'atto della sospensione non abbiano raggiunto l'importo prescritto per l'emissione del SAL.

Interessi per ritardato pagamento Risarcibilità maggior danno (art. 144 comma 4 e 5)

La nuova disposizione introduce una innovazione assai significativa, in quanto afferma che i capitolati speciali **possono** prevedere che gli interessi siano comprensivi del maggiore danno. (comma 4)

Nei casi in cui l'appaltatore preveda l'esecuzione di lavorazioni in subappalto con pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante (configurabili solo a condizione che il bando espressamente preveda tale peculiare modalità diretta di pagamento da parte della stazione appaltante) è previsto che gli interessi per ritardato pagamento vengono corrisposti pro quota all'esecutore e ai subappaltatori, vale a dire in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi e per le quali si sia verificato il ritardo nel pagamento del corrispettivo. (comma 5)

Penali intermedie e nelle opere suddivise in parti (art. 145 comma 5)

Relativamente ai casi di opere suddivise in parti (uno degli esempi più significativi è quello della consegna frazionata), viene confermato quindi che **le penali si applicano ai rispettivi importi**, ma viene ulteriormente precisato che debba essere il capitolato speciale di appalto a determinare le modalità di tale applicazione.

Sedi della penale (art. 145, comma 6)

1/1

Tale disposizione stabilisce che, nel caso di ritardo colpevole da parte dell'appaltatore nell'ultimazione dei lavori, **la penale finale**, su indicazione del direttore dei lavori, **è comminata dal responsabile del procedimento in sede di conto finale.**

Nei casi in cui in luogo del certificato di collaudo trova applicazione il **certificato di regolare esecuzione** (obbligatoriamente per gli appalti inferiori a 500.000 euro, facoltativamente per gli appalti compresi tra 500.000 ed 1 milione di euro), la penale viene applicata sempre dal responsabile del procedimento, ma in sede di conferma da parte dello stesso del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.

Consegna dei lavori – Ritardo (art. 153, comma 9)

Qualora, per cause imputabili all'amministrazione la consegna dei lavori non abbia luogo entro 45 giorni dalla stipula del contratto, l'appaltatore può formulare istanza di recesso dal contratto con diritto al rimborso delle spese sostenute.

Nel Regolamento 554/99 é previsto che la stazione appaltante non può opporsi a tale istanza di recesso se sia trascorsa la metà del tempo utile contrattuale.

Nel testo del nuovo regolamento viene stabilito che l'amministrazione non può opporsi se è trascorsa la metà del tempo utile contrattuale o **comunque sei mesi complessivi.**

Differenze riscontrate all'atto della consegna dei lavori (art. 155, comma 3)

In linea generale è stabilito che non si procede alla consegna dei lavori se vengono riscontrate differenze tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo.

Viene introdotta la disposizione secondo cui il direttore dei lavori procede comunque alla consegna parziale dei lavori, qualora i lavori non eseguibili, per effetto delle differenze riscontrate, **siano inferiori ad un quinto dell'importo contrattuale e non incidano sulla funzionalità dell'opera.**

Sospensione lavori per ragioni di pubblico interesse (art. 158, comma 2)

Il secondo comma dell'art. 158 disciplina la sospensione dei lavori disposta dal responsabile del procedimento **per ragioni di pubblico interesse o necessità**.

Tale misura si aggiunge alle sospensioni disposte dal direttore dei lavori per la presenza di circostanze speciali, ovvero di condizioni climatiche, di forza maggiore, o altre circostanze speciali.

Ius variandi (art. 161, comma 4)

Viene confermato lo *ius variandi* quantitativo dell'amministrazione e cioè l'obbligo per l'esecutore di eseguire maggiori lavori agli stessi prezzi del contratto originario entro il 20% dell'importo di questo.


L'art. 161, comma 4, stabilisce che, nel caso di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo sottoscritto dall'impresa in segno di accettazione.

Danni alle opere per eventi di forza maggiore (art. 166, comma 2)

Il nuovo regolamento, all'art. 166, stabilisce, diversamente dal vecchio regolamento, univocamente in **“cinque giorni”** dal verificarsi dell'evento il termine per la denuncia.

Il **vecchio regolamento** stabiliva che condizione per la risarcibilità dei danni causati alle opere da eventi di forza maggiore era la formulazione di denuncia da parte dell'appaltatore al direttore dei lavori **entro tre giorni dall'evento**. Il **capitolato generale (D.M. n. 145/2000)** all'art. 20, stabiliva tale termine invece in **giorni cinque**, così dando luogo ad un contrasto normativo e determinando incertezze applicative.

Il nuovo regolamento, all'art. 166, elimina questo contrasto stabilendo il termine per la denuncia univocamente in **“cinque giorni”** dal verificarsi dell'evento



Prescrizione alla redazione del verbale di constatazione (Art. 166, comma 4)

Con tale disposizione, rispetto alla previgente disciplina normativa, si introduce la prescrizione per il direttore dei lavori di procedere alla redazione del verbale di constatazione dei danni **alla presenza dell'esecutore.**

Appalto integrato sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione (art. 168)

1/2

Tale norma disciplina la nuova ipotesi di appalto integrato di cui all'art. 53, comma 2, lett. c) del codice, nel quale in sede di gara gli offerenti presentano la progettazione definitiva (quale elemento di valutazione dell'offerta) e successivamente soltanto l'affidatario redige la progettazione esecutiva dell'opera.

Il regolamento stabilisce che prima della stipula del contratto debbano essere acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto definitivo e che l'affidatario debba provvedere ad adeguare il progetto definitivo presentato in sede di gara alle eventuali prescrizioni di detti pareri, entro il termine perentorio assegnato dal responsabile del procedimento (il quale, a sua volta, deve avviare le procedure per l'acquisizione dei pareri entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva), e senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo.

Appalto integrato sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione

(art. 168)

2/2

È poi previsto che, successivamente alla stipula del contratto, l'appaltatore proceda alla redazione dell'esecutivo. Se in tale sede emerge la necessità di **varianti** determinate da **esigenze di forza maggiore**, le varianti stesse sono valutate e compensate all'affidatario a prezzi di contratto o mediante la determinazione di nuovi prezzi.

Qualora invece la **variante risulti determinata da errori dell'appaltatore** in sede di redazione del progetto definitivo, i maggiori oneri restano a suo carico.

Appalto integrato sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione (art. 169)

Innovando alla previgente disciplina (art. 140, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999), la nuova normativa prevede che la decisione se ed in che misura dare luogo all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio venga rimessa al progettista dell'esecutivo (e cioè all'impresa), mentre prima tale decisione era rimessa al responsabile del procedimento.

Significativa risulta la nuova disposizione, di cui al comma 3 dell'art. 169, laddove è detto che sono, comunque, ammesse variazioni sia qualitative sia quantitative nella misura del 5% di singole categorie di lavoro (10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro) sempreché le stesse non comportino un aumento del corrispettivo contrattuale e non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti.

Modalità di pagamento del corrispettivo per le spese di progettazione nelle due forme di appalto integrato (artt. 168, comma 9, e 169, comma 8)

L'articolo 53, comma 3 bis, del codice stabilisce che, qualora l'appaltatore si avvalga di progettisti, il soggetto appaltante **ha facoltà** di prevedere nel bando di gara le modalità di corresponsione diretta al progettista stesso del corrispettivo inerente gli oneri di progettazione.

Qualora tale facoltà non sia esercitata, le due disposizioni regolamentari in argomento prevedono che il capitolato speciale debba necessariamente indicare termini e modalità di pagamento all'impresa del corrispettivo per la progettazione (definitiva ed esecutiva nella prima forma di appalto integrato, esecutiva nella seconda).

Subappalto a cascata (art. 170, commi 2 e 3)

Viene ribadita la possibilità per il subappaltatore di subappaltare a sua volta alcune particolari opere specialistiche indicate all'art. 107, comma 2, **lett. "f"** (impianti elettromeccanici autotrasportatori), **"g"** (impianti pneumatici e antintrusione), **"o"** e **"p"**.

Rispetto al passato vengono aggiunte le lettere **o)** e **p)**, e cioè la possibilità di procedere a subappalto a cascata delle lavorazioni concernenti il montaggio in opera di componenti strutturali in acciaio o metallo di cui si abbia la produzione in stabilimento (OS18-A; OS18-B).

Mancato rispetto obbligo di pagamento del subappaltatore (art. 170, comma 7)

La disposizione in esame disciplina nel dettaglio le conseguenze derivanti dal mancato rispetto, da parte dell'esecutore del contratto principale, dell'obbligo di pagamento del subappaltatore, di cui al comma 3 dell'art. 118 (qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro venti giorni, dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, la stazione appaltante **possa sospendere i pagamenti successivi a favore degli affidatari**).

La disposizione regolamentare stabilisce che, in caso di mancata ottemperanza ai predetti obblighi a carico dell'appaltatore, la stazione appaltante possa sospendere i pagamenti in favore dell'esecutore, **limitatamente alla quota** che corrisponde alla prestazione contestata ed accertata, a condizione che:

- l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore;
- e sempre che, quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori.

Varianti migliorative o aggiuntive non autorizzate (art. 228)

Viene modificato l'art. 198 del D.P.R. n. 554/1999 nel senso che possono essere ammesse in contabilità, previo parere favorevole dell'organo di collaudo, varianti o opere aggiuntive non preventivamente autorizzate, **ma soltanto nel caso in cui sia accertato che esse siano meritevoli di collaudo e siano indispensabili per l'esecuzione dell'opera** (il testo precedente richiedeva soltanto che si trattasse di lavorazioni meritevoli di collaudo).

Disposizioni in materia di Durc in sede di esecuzione dei lavori (art. 196)

Con la disposizione in commento, si dà atto dell'emissione, da parte delle Casse Edili, del Durc ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. e) del regolamento (Durc per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale), comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza del costo della manodopera riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto.

Tale congruità deve far riferimento all'accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del Ccnl comparativamente più rappresentative del settore e il Ministero del Lavoro.

Qualificazione e direzione tecnica per i lavori pubblici riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 248 – 250)

Ai fini della qualificazione per lavori sui beni del patrimonio culturale (corrispondenti alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25) la certificazione dei lavori eseguiti deve contenere l'attestato del buon esito degli interventi realizzati rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori.

Ai sensi del comma 5, la direzione tecnica, diversamente da quanto stabilito in linea generale dall'art. 87, può essere affidata per le categorie:

- OG 2, solo a laureati in conservazione di beni culturali o in architettura (non è incluso il diploma di laurea o la laurea breve);
- OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori dei beni culturali (in possesso dei requisiti fissati dagli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- OS 25, ai soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto di cui all'art. 95, comma 2, del codice dei contratti.